

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2500)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 25 gennaio 1963 (V. Stampato n. 3051)*

**d'iniziativa del deputato BORIN**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 gennaio 1963*

Modifica dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165,  
per la rivalutazione della carriera delle maestre giardiniere

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 21 della legge 13 marzo 1958, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Gli insegnanti di musica e canto e le maestre giardiniere in servizio negli Istituti magistrali, sono assegnati al ruolo *B* e ad essi sono attribuite le classi di stipendio stabilite per il predetto ruolo dall'annessa ta-

bella *B*, in base all'anzianità di ordinario posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge con gli aumenti periodici eventualmente spettanti ».

#### Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico del capitolo 81 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.